

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2226)

DISEGNO DI LEGGE

presentato del Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

(V. Stampato Camera n. 2844)

approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 febbraio 1987

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 febbraio 1987

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Peculato*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, al fine di procurare un ingiusto profitto a sè o ad altri soggetti pri-

vati, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La pena è ridotta quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Art. 2.

1. L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 3.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (*Concussione*). — Il pubblico ufficiale che abusando della sua qualità o dei poteri connessi alla sua funzione, anche giovandosi dell'altrui soggezione da lui non causata, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è diminuita».

Art. 4.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (*Corruzione*). — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, che accetta, perchè questi ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o l'altra utilità sono destinati ad un terzo.

Se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è diminuita».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 318 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 318-bis. - (*Circostanze aggravanti*). — La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto di cui all'articolo precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene; ovvero il fatto sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non inferiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».

Art. 6.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (*Corruzione per un atto d'ufficio*). — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, che accetta, perchè questi compia un atto del suo ufficio è punito con la reclusione sino a cinque anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o l'altra utilità sono destinati ad un terzo.

Se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è diminuita».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 319 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 319-bis. - (*Corruzione successiva*). — Le pene previste dagli articoli 318 e 319 sono

diminuite quando il denaro o l'altra utilità vengono dati al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che li accetta per un atto d'ufficio già compiuto».

Art. 8.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (*Istigazione alla corruzione*). — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo ad omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318 ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319 ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per una delle finalità indicate dagli articoli 318 o 319».

Art. 9.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323. - (*Abuso d'ufficio*). — Fuori dei casi previsti dagli articoli 314, 316, 317 e 318, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, con atto illegittimo, procura a sè o ad altri soggetti privati un profitto o un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 323 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 323-bis. - (*Abuso mediante omissione*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, omettendo illegittimamente un atto del suo ufficio, procura a sè o ad altri soggetti privati un profitto ingiusto, ovvero cagiona ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione fino a cinque anni».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 324 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 324-bis. - (*Circostanza attenuante*). — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-bis, 323 e 323-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite».

Art. 12.

1. L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 326. - (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma precedente è di particolare tenuità, le pene sono diminuite».

Art. 13.

1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 328. - (*Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato

di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».

Art. 14.

1. Gli articoli 315, 320, 321 e 324 del codice penale sono abrogati.